



**CFI**

Comitato Fiere Industria

**STATUTO**  
**25 marzo 2019**

**COMITATO FIERE INDUSTRIA**  
**Via Pantano 2 – 20122 Milano**

## **TITOLO I PROFILO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 1 – Vision e mission**

Il Comitato Fiere Industria – in forma abbreviata CFI – con sede in Milano è l'Associazione degli Organizzatori fieristici che operano nell'ambito dell'industria fieristica italiana, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

CFI è socio aggregato di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

CFI è autonomo, apartitico e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale;
- d) svolgere azione di tutela e di promozione, a livello nazionale ed internazionale, nell'interesse generale dei propri Associati e delle professionalità fieristiche da loro detenute;
- e) favorire iniziative intese a valorizzare e potenziare il sistema fieristico italiano nel contesto della competizione internazionale.

A tal fine, CFI è impegnato a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza, di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi associativi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

## **Articolo 2 – Attività istituzionali**

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, CFI persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, legale e tributario;
2. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
3. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di iniziative promozionali in Italia e all'estero;
4. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale;
5. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
6. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
7. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale, CFI ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

CFI non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

## **TITOLO II SOCI**

### **Articolo 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza nell'ambito dell'industria fieristica italiana, possono aderire come soci effettivi le imprese Organizzatrici di manifestazioni fieristiche dedicate ai settori industriali – con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale – nonché le imprese, con sede legale diversa, che svolgano comunque nel territorio nazionale attività organizzativa di manifestazioni fieristiche. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da CFI, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono inoltre aderire a CFI, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali ed organizzative, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di CFI e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

#### **Articolo 4 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti da CFI.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità – richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale a maggioranza semplice.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata biennale e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di sei mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

#### **Articolo 5 – Diritti e doveri**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da CFI e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli Organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a CFI ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal Regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da CFI ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con il Consiglio Generale. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

## **Articolo 6 – Sanzioni**

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli Organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

## **TITOLO III GOVERNANCE**

### **Articolo 7 – Organi associativi**

Sono Organi di CFI:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

### **Articolo 8 – Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- un voto capitario per ogni Associato, pari all'importo della quota fissa;

- uno o più voti aggiuntivi proporzionali al contributo variabile versato, diviso per il valore della quota fissa, con il massimo di 4 voti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere i Proviviri e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività di CFI ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
5. approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, stabilendo la misura dei contributi associativi di competenza;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento di CFI e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

## **Articolo 9 – Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da

- 1) il Presidente, i Vice Presidenti, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle articolazioni merceologiche interne;
- 2) i seguenti componenti elettivi:
  - a) n. 4 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, assicurando la presenza adeguata ed equilibrata della base associativa;
  - b) n. 5 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle articolazioni merceologiche interne.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Il mandato del Presidente è quadriennale e non rinnovabile.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a due bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
3. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
4. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
5. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
6. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di CFI;
7. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
8. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

9. determinare i criteri per la composizione merceologica di sezioni specialistiche e decidere la costituzione delle stesse, dotandole di apposito Regolamento;
10. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
11. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
12. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
13. valutare l'opportunità di designare un Comitato di Presidenza che si riunisce per motivi di urgenza ad iniziativa del Presidente.

Sono inoltre competenze distintive del Consiglio Generale:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine di CFI;
2. dirigere l'attività di CFI nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle domande di adesione o delegare eventualmente l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
4. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
5. nominare e revocare i rappresentanti esterni di CFI;
6. nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
7. deliberare le sanzioni di sospensione;
8. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

## **Articolo 10 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 11 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale di CFI di fronte ai terzi e in giudizio;

2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
3. la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente anziano ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

## **Articolo 11 – Commissione di designazione**

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President, purché espressione di imprese regolarmente associate ed in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi 2 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e degli altri Organi associativi.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 4 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale

che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

## **Articolo 12 – Organi di controllo**

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni biennio e possono essere rieletti per due ulteriori bienni consecutivi. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche di CFI e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale

versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di CFI ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE**

### **Articolo 13 – Sezioni merceologiche**

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statuari, CFI può essere articolato in Sezioni che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli Organi statuari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

## **TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 14 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Consiglio Generale può nominare 1 o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi collegiali svolgendo le funzioni di Segretario.

### **Articolo 15 - Fondo comune**

Il Fondo comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. le erogazioni o lasciti a favore di Comitato Fiere Industria – CFI.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

### **Articolo 16 – Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, possono essere corredati da relazione di certificazione su delibera del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale di CFI affinché gli associati possano prenderne visione.

### **Articolo 17 - Modificazioni statutarie e scioglimento**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito, motivandone le ragioni, dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Articolo 18 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.